

STATUTO

LAMEZIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA ANTONIO
GRAMSCI 62

Numero REA: CZ - 181826

Codice fiscale: 02933320794

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

RACCOLTA N. 2999

Statuto di società cooperativa sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Art. 1= Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata con la denominazione:

"LAMEZIA LIBERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa è aperta alla partecipazione di altri soggetti, che per legge e per Statuto ne abbiano i requisiti

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in Società Cooperative e in Società di altra natura giuridica che abbiano analogo oggetto e che attuino, o possano attuare, tale oggetto sia in Italia sia all'Estero. Essa potrà anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La Cooperativa potrà costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata (art. 18 legge 72/1983).

La Cooperativa potrà contrarre con i terzi.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2= Sede

La sede della Cooperativa è posta in Lamezia Terme, Via Gramsci (Pal. Davoli).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, all'Assemblea dei Soci, in quanto modifica statutaria, deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, in Italia ed all'Esterio.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3= Durata

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemila novanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei Soci nei modi e nei termini di legge.

Art. 4= Oggetto Sociale

La Cooperativa, di tipo B, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo scopo mutualistico e solidaristico attraverso:

svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1, l. 381/91, lettera b).

Essa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democrazia, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche, che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad essi agisce.

Secondo quanto indicato nel VI principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e della Collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre Cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

Essa, proponendosi di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi Organismi nazionali, regionali e provinciali nella cui giurisdizione ha la propria sede legale e/o ad altre centrali cooperative nazionali e loro organismi territoriali.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. In relazione a ciò essa si propone, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

A) Assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché

5 di 49

tintorie; Curare l'edizione e la diffusione di periodici, riviste e libri; Gestione e manutenzione impiantistiche, impianti sportivi e circoli ricreativo-culturali; Lettura contatori: acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni; Affissione e pubblicità; Gestione di biblioteche; Gestione canili; Gestione strutture residenziali; Gestione di isole ecologiche; Gestione di terreni agricoli; Gestione di Centri elaborazione dati; Servizi di raccolta delle olive; Servizi di portierato.	
B) Coordinare e Programmare gli indirizzi imprenditoriali dei Soci cooperatori.	
C) Provvedere, anche in collaborazione con i Soci cooperatori, alla compilazione di progetti e preventivi di appalti di lavori, servizi e forniture.	
D) Contribuire alla conduzione tecnica degli appalti di lavoro, opere e forniture assunte anche direttamente dai propri Soci cooperatori, assistendoli nella soluzione di eventuali problemi con i committenti.	
E) Prestare assistenza ai Soci cooperatori nella formulazione di programmi aziendali.	
F) Partecipare a Consorzi, Società consortili e Società in genere, con finalità analoghe alle proprie.	
G) Svolgere qualunque altra attività propria delle sue Associate.	
H) Assistere e rappresentare le Cooperative che la costituiscono sia nei loro rapporti particolari e reciproci, sia nei rap-	

	porti con Enti Pubblici e Istituti di Credito.	
	I) Vigilare perché i patti intervenuti tra Cooperative consor-	
	ziate, relative all'esecuzione di lavori, siano scrupolosamente	
	rispettati.	
	L) Diffondere i principi della sana cooperazione, in particola-	
	re tra i lavoratori.	
	M) Realizzare e gestire impianti per la produzione di beni e	
	servizi in tutti i settori di attività delle Associate, nonché	
	della Cooperativa medesima.	
	N) Svolgere attività di volontariato, sia autonomamente sia in	
	collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di vo-	
	lontariato.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	La Cooperativa ha, inoltre, per oggetto le seguenti attività:	
	- attività di manutenzione, imbiancatura ed altri lavori di-	
	versi in appartamenti, uffici e stabili civili, avvalendosi	
	anche delle tecniche e dei materiali della bioedilizia;	
	- pulizia e custodia di stabili civili e industriali;	
	- pulizia e custodia di parchi e luoghi pubblici;	
	- traslochi, attività di facchinaggio;	
	- servizi di piccola e media distribuzione: autotrasporto mer-	
	ci in conto proprio, servizi di pony express, consegna a domi-	
	cilio;	
	- raccolta e sgombero di rifiuti solidi urbani;	

	- riciclaggio rifiuti e riqualificazione ambientale;	
	- accompagnamento e sostegno educativo, terapeutico e riabilitativo a giovani e adulti, con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale;	
	- trasporti su strada di persone con autobus, autovetture, automezzi in genere anche modificati per persone disabili;	
	- attività artigianali varie, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio conto che in conto terzi;	
	- gestione di corsi e progetti di formazione professionale, con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale;	
	- attività nell'area della ristorazione, gestione mense aziendali, bar, birrerie, trattorie, ristoranti e pubblici esercizi;	
	- gestire e/o offrire, sia in proprio sia tramite imprese consorziate, servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di qualsiasi intervento comunque finalizzato alla riduzione e/o contenimento dei consumi di energia primaria, all'uso razionale dell'energia ed alla efficienza energetica, e di servizi energetici in genere, nonché ogni altra attività propria delle Società di Servizi Energetici altrimenti dette E.S.Co;	
	- costruzione, installazione, gestione, manutenzione di ogni tipo di impianti, sia pubblici che privati anche nel settore	

	delle fonti energetiche nuove e/o rinnovabili;	
	- la manutenzione di aree ed edifici; l'istituzione di labora-	
	tori; l'istituzione di servizi per il turismo culturale;	
	l'attività di guida turistica; l'attività di guida ambientale;	
	- la promozione di attività didattiche di diverso livello e	
	corsi di formazione per diversi settori e le attività turisti-	
	che, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi e con	
	gli enti addetti alla formazione professionale (Comune, Pro-	
	vincia, Regione, Università, Ministero dei Beni Culturali, Co-	
	munità Europea, Istituti privati);	
	- il collegamento con amministrazioni locali per la gestione	
	di attività culturali ad obiettivo o generiche mediante	
	l'adozione di strumenti quali la gestione in concessione e la	
	partecipazione a società di capitale misto;	
	- la produzione e vendita di prodotti artigianali (ceramiche	
	artistiche, souvenirs, riproduzioni e oggetti vari);	
	- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti	
	e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o im-	
	portati direttamente o tramite terzi, curandone la distribu-	
	zione sul territorio nazionale o estero;	
	- produzioni manifatturiere attinenti le attività della coope-	
	rativa e loro commercializzazione;	
	- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione pro-	
	fessionale, sociale e culturale, anche in collegamento con en-	
	ti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica	

	dei propri soci, operatori, e terzi nelle materie oggetto del-
	la cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa
	anche con il contributo della U.E.;
	- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando,
	producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o
	in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse ar-
	cheologico, paesaggistico e naturalistico, storico, religioso,
	politico o economico o sociale;
	- promuovere cicli di studio e conferenze;
	- la ricerca, il supporto, la documentazione, la sensibilizza-
	zione, nonché la valorizzazione nel campo del ripristino, re-
	cupero e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, della
	cultura popolare e alternativa, anche riguardo al mondo giova-
	nile ed alla cultura femminile, nonché attività connesse, af-
	fini o complementari;
	L'organizzazione e la gestione di:
	- workshop e bookshop; merchandising; infrastrutture turisti-
	che; servizi di foresteria; immobili.
	La Cooperativa può:
	- pubblicare libri, riviste, giornali, dischi, CD rom, DvD,
	videoregistrazioni, videocassette, materiali audiovisivi, de-
	pliants, guide ecc.;
	- noleggiare attrezzature e tutto il necessario per lo svolgi-
	mento dell'attività lavorativa dei soci;
	- avviare corsi di formazione professionale;

	- ospitare e/o allestire attività di somministrazione di ali-	
	menti e bevande;	
	- fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini,	
	servizi di attività socio educative, socio ricreative, moto-	
	rie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi speci-	
	ficati;	
	- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al re-	
	cupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di	
	soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazio-	
	ne, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presen-	
	tino disturbi fisici o psichici;	
	- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza	
	delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ri-	
	tenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una	
	piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei	
	soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizza-	
	re e gestire strutture residenziali o semi residenziali di	
	qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statuta-	
	rie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;	
	- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo de-	
	terminato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti	
	pubblici territoriali;	
	- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di	
	emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie,	
	strutture alberghiere e simili;	

- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e	
di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di	
qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;	
- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricer-	
che effettuate nei vari settori in cui la cooperativa opera,	
sia propri sia di organismi similari;	
- promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e	
ricreativo connesse con le attività principali,	
- contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, pro-	
vince, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività	
socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone	
svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non;	
- Svolgere attività diverse - agricole, industriali, commercia-	
li e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di	
persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, ti-	
po:	
- produzione e commercio stampe su tela e attività connesse,	
lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio - termo-	
saldatura - cellophanatura blisteratura - confezionamento in	
genere;	
- attività di sartoria in genere; legatoria, allestimento qua-	
dri, pelletteria e confezioni;	
- progettazione e installazione impianti elettrici;	
- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi	
pubblici, comunali e provinciali;	

	- produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in ge-
	nere;
	- commercializzazione di prodotti floreali e articoli da arre-
	do;
	- attività di rappresentanza conto terzi;
	- gestione mailing; gestione banche dati; attività di inseri-
	mento di numeri civici; archiviazione dati e videoscrittura;
	trascrizioni in braille; trascrizione di audionastri o bobine
	magnetiche;registrazione convegni, consigli, seminari;
	- conduzione di agenzie pubblicitarie; impaginazione grafica ed
	attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;
	- servizi informatici; servizi contabili;
	- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee
	nazionali ed internazionali;
	- agenzie viaggi e turismo sociale;
	- distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissio-
	ni; consegne e ritiri a domicilio; servizi di telemarketing ed
	indagine di mercato; gestione circoli sociali e ricreativi;
	- gestione di hotel, ristoranti e bar in proprio e per conto
	terzi; gestione arenili; commercio di prodotti alimentari e
	non; gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autori-
	messe; verifiche titoli di viaggio; call center; pulizie e di-
	sinfestazioni; gestione centri ambiente; gestione magazzini;
	gestione eventi musicali; attività di fund raising; progetta-
	zione sociale;

	- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di com-	
	mercializzazione di materiali di recupero;	
	- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere di-	
	rettamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per	
	conto terzi;	
	- svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o	
	forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivai-	
	stiche comprese le attività di trasformazione e commercializza-	
	zione connesse;	
	La cooperativa potrà:	
	- svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a	
	quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale, finanziaria e commerciale, utile e necessa-	
	ria per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito re-	
	golamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed e-	
	sclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale,	
	nei termini previsti dalla legge;	
	- svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di	
	ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in	
	cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali,	
	anche attraverso la pubblicazione di periodici;	
	- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e	
	l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci,	

mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi.

La società Cooperativa, inoltre, svolge la propria attività progettando, programmando, organizzando, istituendo e gestendo:

- attività di restauro; attività artigianali; festivals; fiere; rassegne; dibattiti; meetings; stage anche di aggiornamento; corsi di avviamento professionale; spettacoli; performances; campi scuola; agenzie di servizi turistici per la gestione delle visite guidate; centri di informazione turistica; mostre; stand espositivi; sagre; convegni; manifestazioni; corsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

La cooperativa può inoltre produrre, allestire e distribuire per proprio conto, per conto di altre cooperative o consorzi, per conto di Enti pubblici e privati:

- spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e televisivi, animazioni culturali, corsi per ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado;

- animazioni culturali per adulti nei centri turistici e nei paesi;

Può inoltre progettare, programmare, impiantare e gestire per

	proprio conto, per conto di altre cooperative o consorzi, per
	conto di Enti pubblici e privati:
	- centri culturali polivalenti; parchi e aree archeologiche;
	musei; antiquaria; servizi e accessori alla musealizzazione;
	parchi e riserve naturali; aree protette; aree marine protet-
	te; laboratori di ogni genere; strutture di ricezione turisti-
	ca; sale da spettacolo pubbliche e private; centri studi; bi-
	blioteche; centri culturali stabili e itineranti; ritrovi;
	gallerie d'arte; manifestazioni e festivals teatrali; campagne
	e iniziative finalizzate e promuovere il miglioramento socio-
	culturale della collettività.
	Espluca una serie di servizi quali:
	- prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere,
	manifestazioni, eventi culturali, castelli, musei, parchi ar-
	cheologici etc.;
	- servizio di noleggio bici, auto, motocicli, pulmini etc.;
	- progetti di valorizzazione e riqualificazione di siti indu-
	striali dimessi;
	- creazione e gestione di arredamento urbano e verde attrezza-
	to, pubblici e privati e loro valorizzazione;
	- esecuzione e manutenzione di aree verdi, aree protette, aree
	archeologiche e altre aree di interesse socio-culturale (sfal-
	cio erba, diserbo, giardinaggio ecc.;
	Può operare inoltre nei seguenti settori:
	Socio/assistenziale, attraverso:

- Attività di: Segretariato Sociale; Prevenzione, promozione ed	
Aggregazione Sociale; Assistenza socio-pedagogica; Assistenza	
economica e pronto intervento; Assistenza Domiciliare; Affida-	
mento etero-familiare;	
- Gestione (diretta ed in Convenzione con Enti Pubblici e pri-	
vati), di: Servizi Residenziali, Semiresidenziali e Diurni	
(Gruppo Appartamento, Casa Famiglia, Comunità Educativo-	
Assistenziale, Comunità Terapeutica, Casa di Riposo, Centro di	
Aggregazione Sociale); Centri di vacanza; Interventi per	
l'integrazione sociale; Interventi connessi alle competenze	
delle autorità giudiziarie e penitenziarie;	
- Attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo,	
anche temporaneo, di soggetti a rischio di emarginazione (por-	
tatori di disabilità o di altri tipi di svantaggio sociale),	
nei Settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato	
e della pesca, ovvero attività attinenti a tali campi;	
- Attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico	
delle scuole elementari e materne.	
Socio/sanitario, attraverso:	
- Attività sanitarie e connesse con la prevenzione, la diagnosi	
e la riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero	
attività attinenti a tali campi;	
- Attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e	
di lavoro, e di prevenzione di fattori di rischio sanitario e	
sociale, ovvero attività attinenti a tali campi;	

	- Progettazione e programmazione di Servizi per la Collettività	
	in campo sanitario per l'erogazione di prestazioni ai cittadi-	
	ni, ovvero attività attinenti a tali campi;	
	- Gestione (diretta ed in Convenzione con Enti Pubblici e pri-	
	vati) di Strutture Residenziali e/o Semi residenziali, Centri	
	Sociali, di Servizio a Domicilio, e per interventi comunque de-	
	nominati, per l'erogazione di prestazioni di servizi sanitari	
	e di prevenzione di malattie e per la bonifica e la salvaguar-	
	dia dell'ambiente di vita e di lavoro, ovvero attività attinen-	
	ti a tali campi.	
	Le attività e le prestazioni su elencate si intendono offerte	
	rispettivamente a tutti i cittadini ed in particolare a quelli	
	a rischio di emarginazione quali: anziani; minori; handicappati	
	fisici, psichici e sensoriali; malati di mente; tossicodipen-	
	denti; ex detenuti; nomadi; extracomunitari; ragazze madri ed	
	altri soggetti a rischio di emarginazione sociale.	
	- Svolgere attività di tutela della salute, della dignità e per	
	le Pari Opportunità della donna, con gestione, diretta od in	
	convenzione con Enti Pubblici e privati, di Strutture destinate	
	a tali Servizi e per interventi negli Asili Nido, nei Consulato-	
	ri Familiari, nei Centri Donna, nei Centri contro la violenza o	
	comunque denominati.	
	- Intervenire nel Settore Educativo e della Formazione Profes-	
	sionale, attraverso:	
	- Redazione di Piani e strumenti di programmazione, pianifica-	

zione e progettazione per la Formazione Professionale - o il

supporto per l'elaborazione degli stessi;

- Attività di Educazione sociale, sanitaria ed ambientale, ovvero attività attinenti a tali campi;

- Gestione, in proprio o in regime di convenzione con Enti pubblici e privati, di corsi di Formazione Professionale anche nelle forme di Agenzia di Formazione;

- Attività di formazione professionale per Operatori socio/sanitari e per utenti;

- Attività di formazione professionale per le fasce deboli del mercato del lavoro: inoccupati o disoccupati - donne, giovani ed adulti, disabili - con titoli di studio deboli o inadeguati alla richieste di mercato;

- Attività di Studi e Ricerche sui Ruoli emergenti nel campo del Sociale;

- Attività formative per la creazione di nuovi profili professionali aderenti alle richieste di mercato, per favorire l'inserimento lavorativo; Produzione di sussidi didattici.

- Favorire l'accesso al credito delle Cooperative Socie fornendo, se del caso, garanzie, accettando depositi dei Soci e concedere prestiti, mutui ed anticipazioni in genere.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella indicata, al fine di creare in Italia e all'Estero, occasioni di lavoro (a scopi mutualistici) ed al fine di contribuire alla promozione umana e all'integrazione

dei cittadini.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa si doterà di adeguati apparati tecnici di studio, di progettazione e di intervento, nonché di una adeguata struttura per la commercializzazione e la vendita di ogni prodotto o tecnologia necessaria per le attività sopra elencate. Essa si propone, al riguardo, anche il compito di qualificare l'offerta di servizi svolgendo ogni compito promozionale con imprese del settore, anche assumendo incarichi di rappresentanza e di Agenzia.

La Cooperativa può svolgere, sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica. Può, quindi, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente dallo Stato, da Enti Pubblici, Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le

opportune garanzie reali. Aderire a Consorzi, Cooperative ed

organismi che abbiano scopi simili a quelli della società.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SOCI

Art. 5= Soci

Possono far parte della Cooperativa sia persone fisiche sia

persone giuridiche e, in numero illimitato, le Cooperative ed i loro Consorzi che non abbiano interessi contrastanti con essa, che ne accettino le formalità e lo Statuto, che siano legalmente costituiti, iscritti nei Registri Prefettizi o nello Schedario Generale della Cooperazione.

Possono, inoltre, far parte della Cooperativa: Associazioni, Enti e Società pubbliche e private, costituiti sotto di forma di Società di Capitale, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa.

Possono essere ammessi come soci i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

La società individua le seguenti categorie di soci:

Soci operatori

I soci operatori sono interessati al rapporto mutualistico che l'attività economica della società rende possibile e

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi aziendali;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

23 di 49

	un ulteriore categoria di soci, rispetto a quella sopra indi-
	cata.
	Soci lavoratori
	I soci lavoratori che partecipano alla cooperativa ricevendo
	un'utilità economica collegata alla prestazione lavorativa che
	forniscono, si distinguono in soci lavoratori ordinari e soci
	lavoratori svantaggiati. I soci lavoratori svantaggiati do-
	vranno rientrare in una delle categorie di svantaggiati tassa-
	tivamente indicati dall'art. 4 della legge 381/91.
	Tale elenco non è fisso e può essere esteso ad altre categorie
	di persone secondo le regole procedurali stabilite nel medesi-
	mo art. 4.
	I soci lavoratori non partecipano attivamente alla vita della
	cooperativa, non spetta loro il diritto di voto in assemblea e
	non possono essere eletti negli organi sociali.
	Soci volontari
	I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente per
	fini di solidarietà, mettendo a disposizione competenze pro-
	fessionali, capacità tecniche e disponibilità operative; agli
	stessi può essere riconosciuto il solo rimborso delle spese
	effettivamente sostenute e documentate.
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-
	bro dei soci e il loro numero non può superare la metà del nu-
	mero complessivo dei soci. Essi partecipano attivamente alla
	vita della cooperativa, spetta loro il diritto di voto in as-

semblea e possono essere eletti negli organi sociali.

Art. 6= Ammissione Nuovi Soci

Le persone fisiche o giuridiche, le Società Cooperative ed i loro Consorzi che intendano associarsi debbono presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

Le domande sottoscritte da persone fisiche dovranno contenere i seguenti dati ed elementi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, Codice fiscale, titolo di studio ed effettiva attività svolta, eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente atto;

b) quote sociali che s'intendono sottoscrivere;

c) versamento della quota di ammissione, deliberata dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Nella domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal Legale Rappresentante, devono essere indicati:

a) la denominazione, la ragione sociale e la sede;

b) l'Organo Sociale che ha deliberato la domanda;

c) il numero dei Soci cooperatori e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale, aggiornato alla data di presentazione delle domanda;

b) certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della Cooperazione;

c) elenco dei componenti le Cariche Sociali;

d) estratto della delibera dell'Organo Sociale competente che ha deciso l'adesione alla Cooperativa con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentarla all'intero della Cooperativa medesima.

Se richiesto, le Associazioni, gli Enti e le Società pubbliche e private che intendano associarsi alla Cooperativa, oltre alla domanda ed alla presentazione della documentazione richiesta per la Cooperativa, ad eccezione di quanto previsto al punto 2, debbono presentare una relazione sulla loro attività che ne evidenzia le proprie capacità e potenzialità utili al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo: la deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo Amministrativo sul Libro Soci.

L'Organo Amministrativo, in caso di non accoglimento, comunica anche i motivi della reiezione.

Il nuovo Socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, la deliberazione di rigetto dovrebbe essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In tal caso l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, sen appositamente convocata, in occasione delle sua prossima successiva convocazione. L'Organo Amministrativo, nella redazione del Bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'Ammissione di nuovi Soci.

Art. 7= Quote di Partecipazione e loro Trasferimento

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e né superiore ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Nessun Socio può avere una quota superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

I limiti sopra elencati non si applicano nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies C.C.

La quota dei Soci cooperatori non può essere ceduta con effet-

to verso la Società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il Socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata indicando: nome, residenza e generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare Socio. Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni, può proporre opposizione al Tribunale.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli. Esse possono essere vincolate solo a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del Socio cooperatore, finché dura la Società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 8= Recesso

Il diritto di recesso compete ai Soci che non hanno concorso

	alle deliberazioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando con-	
	sente un cambiamento significativo delle attività della Socie-	
	tà;	
	- la trasformazione, la fusione o la scissione della Società;	
	- il trasferimento della Sede sociale all'Esterò;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della	
	quota in caso di recesso;	
	- le modificazioni dell'Atto Costitutivo concernenti i diritti	
	di voto o di partecipazione;	
	- la proroga del termine di durata della Società;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'Atto Costitutivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla richiesta. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi al Tribunale. Decorso i sessanta giorni della ricezio-	
	ne della domanda di recesso del Socio cooperatore senza che	
	sia intervenuta pronuncia da parte dell'Organo Amministrativo,	
	la domanda di recesso si intende accolta.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo,	

la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal Socio con la cooperativa.

Art. 9= Esclusione

L'esclusione del Socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- nel caso indicato dall'art. 2531 C.C.;
- nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, I comma, C.C.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che danneggia materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione in Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 10= Liquidazione della quota

In caso di morte del Socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 22 (ventidue) del presente Atto.

Tuttavia, in alternativa alla liquidazione della quota, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del Socio deceduto.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del Socio.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussiste nel patrimonio

della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito

del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, III comma C.C.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi

dall'approvazione del Bilancio.

Il Socio cooperatore che cessa di far parte della Società ri-

sponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non ver-

sati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o

la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la

liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del Socio defunto.

Art. 11= Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale quota di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-

ministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12= Diritto di Voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 C.C.) ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

TITOLO III

CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13= Capitale

Il Capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e né superiore ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi Soci non comporta modificazione

dell'Atto Costitutivo.

Oltre al denaro, i Soci possono conferire anche beni in natura e crediti.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2465 C.C.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. Il Socio che avesse conferito la prestazione d'opera o di servizio a favore della Società, potrà sostituire la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prodotta a garanzia con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Se, in conseguenza di perdite, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

All'Assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della Società. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della Società durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea, perché i Soci possano prenderne visione.

Nell'Assemblea gli Amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se en-

tro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza dell'Organo Amministrativo e, se nominati, i Sindaci o il revisore, devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal Bilancio.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo viene completamente eroso, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e la contemporanea ricostituzione dello stesso.

Art. 14= Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a)** dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai Soci operatori;
- b)** dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c)** dall'eventuale fondo di sovrapprezzo;
- d)** dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, istruzione, anche professionale, di miglioramento anche culturale, propaganda cooperativa ed a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e)** dal fondo apporti in conti capitale che è indivisibile, costituito da qualunque importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto ca-

pitale da enti pubblici o privati.

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

E' fatto divieto alla Cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di distribuire le riserve tra i Soci cooperatori;
- ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 15= Esercizio Sociale

L' esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemila otto).

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il Bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di Bilancio redatto ab-

breviata) le ragioni della dilazione.

La destinazione degli utili netti d'esercizio è la seguente:

a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b. una quota pari al 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/1992 n. 59;

In sede di approvazione del Bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal presente atto, la destinazione degli utili non assegnati.

Art. 16= Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai Soci lavoratori ordinari e svantaggiati. L'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della nor-

mativa vigente. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto da apposito regolamento. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazione dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 17= Assemblea

L'Assemblea deve esser convocata dall'Organo Amministrativo presso la Sede Sociale od in altro luogo concordato dai Soci.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata con un avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spe-

39 di 49

	a. La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata	
	con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conser-	
	vata dalla Società.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'Assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministra-	
	tori né ai Sindaci o al revisore, se nominati, né alle Società	
	da essi controllate o che controllano, o ai membri degli Orga-	
	nismi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste.	
	Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque so-	
	ci. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Con-	
	siglio d'Amministrazione, in caso di sua assenza o di impedi-	
	mento a persona eletta dalla maggioranza dei presenti	
	all'Assemblea stessa che, con le stese modalità, nomina un se-	
	gretario, anche non Socio, per la redazione del verbale.	
	La redazione del verbale assembleare per atto notarile avviene	
	in tutti i casi previsti in tema di Società a Responsabilità	
	Limitata, nonché quando ne sia fatta richiesta dai Soci.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti	
	Soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla	
	totalità dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza as-	
	soluta dei presenti, salvo che nei casi prevista dai numeri 4	
	e 5 del secondo comma dell'art. 2479 C.C. nei quali è richie-	

	sto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno	
	la metà dei voti spettanti alla totalità dei Soci.	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la	
	maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.	
	In ogni caso il voto deve essere palese, o comunque, deve es-	
	sere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione	
	dei Soci dissenzienti.	
	Ciascun Socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	nominale della quota.	
	Le decisioni sono prese validamente con la partecipazione di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà de voti spettanti	
	alla totalità dei Soci. Le decisioni sono adottate con la mag-	
	gioranza dei voti spettanti ai Soci partecipanti.	
	La decisione dei Soci, adottata ai sensi del presente artico-	
	lo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro dei Ver-	
	bali dell'Assemblea.	
	Art. 18= <u>L'Assemblea ordinaria</u>:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca;	
	c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale o del Revisore e la loro re-	
	voca ove nominati;	
	c) le modificazioni dell'Atto costitutivo;	
	d) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	

modificazione dei diritti dei Soci;

e) l'approvazione dei regolamenti interni proposti dall'Organo Amministrativo;

f) delibera tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero ancora se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti all'art. 2365 c.c.

Art. 19= Amministrazione

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in sede della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da due o più Amministratori, con poteri di rappresentanza e gestione disgiunta, congiunta o da esercitarsi a maggioranza,

c) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri.

L'Amministratore Unico, gli amministratori e i componenti il consiglio di Amministrazione sono scelti unicamente tra i soci cooperatori. Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni pre-

viste dall'art. 2382 C.C.

Art. 20= Durata Amministrazione

L'Organo Amministrativo, se costituito da un Amministratore Unico o da più Amministratori con poteri di rappresentanza e gestione disgiunta, congiunta o da esercitarsi a maggioranza, dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissione, se, invece, è costituito da un Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili.

Art. 21= Poteri d'Amministrazione

All'Amministratore Unico, agli Amministratori disgiunti, o al Consiglio d'Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più precisamente, gli sono conferiti i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad esso conferito tutto ciò che la legge ed il presente Statuto non riservi inderogabilmente all'Assemblea.

All'Amministratore Unico, agli Amministratori Disgiunti, o ai membri del Consiglio d'Amministrazione non spettano compensi per la carica, a meno che non venga diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico può delegare i propri poteri ed attribuzioni ad uno o più soci cooperatori.

Ad eccezione dell'Amministratore Unico, qualunque altra forma abbia l'organo Amministrativo, per gli atti di cui all'ultimo

comma dell'art. 2475 C.C. deve essere adottato il sistema collegiale.

Art. 22= Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare i propri poteri ed attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, mediante apposita delibera che descriva la delega conferita e gli eventuali limiti della stessa, sempre nel rispetto dei poteri conferitigli dalla legge.

Le convocazioni dell'eventuale consiglio d'amministrazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, può essere fatta tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da due dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei membri e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di dimissioni o, comunque, cessazione della carica della maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed esso dovrà immediatamente convocare l'Assemblea dei Soci per

la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 23= Poteri di Rappresentanza

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, agli Amministratori nominati in forma Disgiunta o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo e potrà altresì spettare a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, all'uopo delegati, tanto congiuntamente che disgiuntamente.

L'Organo Amministrativo potrà anche nominare direttori, istitori, procuratori ad negotiam ed ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione.

Art. 24= Organo di controllo

La Società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore ove nominato.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'Articolo 2477 C.C. la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Art. 25= Composizione e Durata

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e ad esso si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per Azioni.

Il compenso dei Sindaci è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 26= Revisore

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per Azioni.

Art. 27= Liquidazione

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

Art. 28= Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione dei quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro o da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) membri, tutti nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Catanzaro, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda entro il termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al

Presidente del Tribunale di Catanzaro.

In caso di Collegio Arbitrale gli Arbitri designeranno il presidente dello stesso.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, o del Presidente del Collegio Arbitrale, oppure presso la sede sociale.

L'Arbitro o il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro o del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche e controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, così come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.

Art. 29= Principi di mutualità- Indivisibilità delle Riserve e Devoluzione

1) E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2) Le riserve non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

to della Società.

3) Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 30= Devoluzione Patrimonio Finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett.c)
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, di cui all'art. 22 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 31= Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, contenente la "Disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme

delle Società a Responsabilità Limitata.

FIRMATO:

SURACE MARIA ROSARIA; TERESA MASSARA; ANTONELLA CERRA; CONCETTA CERRA; COVELLI CARLO; ANTONIO DOMENICO SERAFINO MASTROIANI; SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO).

Bollo assolto all'origine per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 20 co.II del D.P.R. 445/2000

FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO.